

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****15 giugno 2001****nella causa T-339/00 R, Bactria Industriehygiene-Service GmbH contro Commissione delle Comunità europee****(«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 1896/2000 — Direttiva 98/8/CE — Urgenza — Mancanza»)**

(2002/C 44/27)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Nella causa T-339/00 R, Bactria Industriehygiene-Service GmbH, con sede in Kirchheimbolanden (Germania), rappresentata dagli avv.ti Van Maldegem e C. Mereu, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. R. Wainwright e sig.ra L. Ström), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi, 98/8/CE (GU L 228, pag. 6), per quanto riguarda l'art. 6, nn. 2 e 3, e l'art. 7, n. 1, il presidente del Tribunale ha emesso, il 15 giugno 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimento urgente è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****25 ottobre 2001****nella causa T-354/00, Métropole télévision SA (M6) contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>****(«Concorrenza — Rigetto di una denuncia — Eccezione d'irricevibilità — Decisione confermativa di una decisione impugnata nei termini — Irricevibilità»)**

(2002/C 44/28)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-354/00, Métropole télévision SA (M6), con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Théophile, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Wiedner e B. Mongin),

avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 12 settembre 2000 con cui viene respinta una denuncia depositata dalla ricorrente il 6 marzo 2000, il Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 25 ottobre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*
- 3) *Non occorre statuire sulla domanda d'intervento dell'Unione Europea Radiotelevisiva.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 79 del 10.3.01.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****2 agosto 2001****nella causa T-111/01 R, Saxonia Edelmetalle GmbH contro Commissione delle Comunità europee****(«Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Aiuti di Stato — Interesse ad agire — Urgenza»)**

(2002/C 44/29)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Nella causa T-111/01 R, Saxonia Edelmetalle GmbH, con sede in Halsbrücke (Germania), rappresentata dall'avv. P. von Woedtke, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Kreuzschitz e V. Di Bucci), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 28 marzo 2001, K (2001) 1028, riguardante l'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore della EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (attualmente Lintra Beteiligungsholding GmbH, società holding che raggruppa le società seguenti: Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH; ILKA MAFA Kältetechnik GmbH; SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH), il presidente del Tribunale ha emesso, il 2 agosto 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore: